

AFFIDAMENTO DEI FIGLI IN CASO DI  
ROTTURA DELLA COPPIA GENITORIALE  
(337-bis ss. e D.L. n. 132/2014, conv. legge n. 162/2014)

1. **Presupposti:** separazione legale, divorzio, nullità matrimoniale, disaccordo sull’affidamento dei figli, sulla loro collocazione e sull’esercizio della responsabilità genitoriale in caso di divisione della coppia non sposata.



2. **Interesse tutelato:** la personalità del minore, il suo diritto di crescere in un ambiente familiare adeguato e di mantenere rapporti effettivi con entrambi i genitori e i loro rami parentali (337-bis c. 1°).



3. **Competenza** (artt. 38 disp. att. e 6 DL 132/2014):

- *disaccordo:* tribunale ordinario (collegio);
- *accordo presentato al giudice (separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta):* tribunale ordinario (presidente e poi collegio);
- *accordo negoziato con l’assistenza degli avvocati:* comunicazione al PM; se corrisponde all’interesse dei figli minori (o maggiori aventi ancora diritto al mantenimento o disabili gravi), questi rilascia il nulla osta alla comunicazione all’ufficiale di stato civile per l’annotazione sui suoi registri; altrimenti trasmette al tribunale ordinario (presidente);

—> **nota bene:** in caso di separazione legale, divorzio e nullità matrimoniale fa parte integrante del relativo procedimento; in caso di divisione della coppia non sposata è procedimento autonomo, attivato solo in caso di disaccordo fra i genitori.



4. **Legittimazione attiva:** ciascun genitore.



5. **Difesa tecnica:** necessaria per i coniugi-genitori (salvo separazione consensuale).



6. **Contenuto del provvedimento:**

- *affidamento:*  
– *regola:* affidamento del figlio a entrambi i genitori, con esercizio comune della responsabilità; indicazione del genitore presso il quale il minore ha la sua residenza, dei tempi di permanenza presso l’altro genitore e delle regole sui rapporti con quest’ultimo e con i rami parentali;  
– *eccezione:* affidamento a un solo genitore, se affidare il figlio anche all’altro è contrario al suo interesse; l’affidatario esercita in via esclusiva la responsabilità;
- *provvedimenti economici:* il mantenimento del figlio è ripartito fra i genitori in proporzione alle rispettive possibilità economiche e al tempo di permanenza presso ciascuno di loro (337-ter c. 2° e 4°); è pagato al genitore con il quale il figlio convive stabilmente; se il figlio è maggiorenne può essere pagato direttamente a lui;
- *durata:* a tempo indeterminato; è sempre modificabile se cambia la situazione di fatto.



7. **Impugnazione:**

- *se sentenza* (affidamento in seguito a separazione e divorzio): ordinari mezzi ordinari di impugnazione delle sentenze;
- *se decreto* (affidamento in seguito a scissione della coppia non sposata): reclamo alla corte d’appello (739 CPC);

—> *questione aperta: ricorribile per cassazione?*



8. **Esecuzione:** decisa dal giudice emanante, che ne cura anche l’attuazione (7 c. 10° div.)



9. **Sanzioni per l’inosservanza:** ammonizione, risarcimento del danno (determinato in via equitativa, indipendentemente dalla prova della sua esistenza) a favore del minore e/o dell’altro genitore, ammenda (709-ter c. 2° CPC); 388 c. 1° CP (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), a querela dell’offeso (388 c. 6° CP); l’inadempimento dei provvedimenti economici può integrare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (570 CP).

—> *Può essere accompagnato dall’assegnazione della casa familiare al genitore presso il quale il figlio ha la sua residenza stabile.*

«PROVVEDIMENTI CONVENIENTI» A FAVORE  
DEL MINORE E DECADENZA DALLA  
RESPONSABILITÀ GENITORIALE (330 ss.)

1. **Presupposti:** comportamenti pregiudizievoli per il figlio, consistenti nella violazione dei doveri, nella trascuratezza nell’esercizio, nell’abuso dei poteri, tenuti dal genitore o dal convivente del genitore; se molto gravi, vi è la decadenza (330), altrimenti i «provvedimenti convenienti» (333).



2. **Interesse tutelato:** la personalità del minore, il suo diritto di crescere in un ambiente familiare adeguato; sono provvedimenti che riguardano, in linea di principio, l’esercizio della responsabilità.



3. **Competenza** (art. 38 disp. att.):

- tribunale per i minorenni;
- tribunale ordinario, se è in corso il procedimento di cui all’art. 337-bis (ciò sia per 333 sia per 330).



4. **Legittimazione attiva:**

- *se competente il tribunale per i minorenni:* l’altro genitore, i parenti, il PM (336 c. 1°); se c’è urgenza, il tribunale può procedere d’ufficio (336 c. 3°).
- *se competente il tribunale ordinario:* solo l’altro genitore.



5. **Difesa tecnica:** necessaria per i genitori e per il minore.



6. **Contenuto del provvedimento:**

- 333: «provvedimenti convenienti» nell’interesse del minore, e cioè:  
– *prescrizioni* ai genitori di non tenere determinate condotte;  
– *allontanamento* dalla residenza familiare del minore, o del genitore o del convivente del genitore.
- 330: decadenza dalla responsabilità parentale (cui consegue la perdita della rappresentanza legale, mentre resta l’obbligo di mantenimento);  
– *allontanamento* del minore, o del genitore o del convivente del genitore.
- *provvedimenti economici:* nessuno.
- *durata:* non è stabilita dalla legge; su decisione del giudice può essere a tempo determinato o indeterminato; è sempre modificabile se cambia la situazione di fatto.



7. **Impugnazione:** reclamo alla corte d’appello (739 CPC); non ricorribile per cassazione (*ma è questione che si va aprendo*).



8. **Esecuzione:** decisa dal giudice emanante, che ne cura anche l’attuazione.



9. **Sanzioni per l’inosservanza** (non espressamente richiamate): 388 c. 1° CP (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), a querela dell’offeso (388 c. 6° CP).

ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO  
LA VIOLENZA FAMILIARE  
(342-bis e 342-ter, art. 5 legge n. 154/2001)

1. **Presupposti:** condotta gravemente pregiudizievole per l’integrità fisica o morale o per la libertà del coniuge, del convivente (342-bis) o di un altro familiare (5 legge 154) compiuta dall’altro coniuge o dal convivente o da un altro familiare stretto, anche se non convivente; e pure se il fatto costituisce reato perseguibile d’ufficio.



2. **Interesse tutelato:** la personalità del familiare adulto vittima della violenza e in generale della vita familiare.



3. **Competenza:** tribunale ordinario (monocratico).



4. **Legittimazione attiva:** solo la vittima (342-bis)



5. **Difesa tecnica:** non necessaria.



6. **Contenuto del provvedimento** (342-ter c. 1° e 2°):

- prescrizione di cessare il comportamento;
- eventuale prescrizione di allontanarsi dalla residenza familiare, di non avvicinarsi a luoghi determinati frequentati dal richiedente (luogo di lavoro, domicilio della famiglia d’origine o di altri parenti o di altre persone, luogo d’istruzione dei figli);
- eventualmente intervento dei servizi sociali territoriali, di un centro di mediazione o di associazioni di sostegno e accoglienza per donne e minori vittime di maltrattamenti;
- *provvedimenti economici* (342-ter c. 2°): assegno a carico dell’autore della condotta pregiudizievole, se la famiglia altrimenti resterebbe priva di mezzi adeguati, con eventuale ordine di distrazione; beneficiari la vittima, indipendentemente dall’esistenza del matrimonio, e gli altri familiari mantenuti, in particolare i figli minori o maggiori aventi diritto al mantenimento;
- *durata:* massima 1 anno, prorogabile per il tempo strettamente necessario se sussistono gravi motivi (342-ter c. 3°).



7. **Impugnazione:** reclamo al tribunale (collegiale), che decide con decreto non impugnabile; non ricorribile per cassazione.



8. **Esecuzione:** decisa dal giudice emanante, che ne cura anche l’attuazione (342-ter c. 4°).



9. **Sanzioni per l’inosservanza** (non espressamente richiamate): 388 c. 1° CP (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), a querela dell’offeso (388 c. 6° CP); l’inadempimento dei provvedimenti economici può integrare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (570 CP).